

Corà Domenico & Figli ~ S.p.A.

INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI E PRODOTTI DERIVATI
Cap. Soc. 30.000.000 Euro i.v. - Cod.Fisc. e P.IVA 02170820241 - R.E.A. 211570 - Reg. Impr. VI nr. 25613
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - Viale Verona, 1 - Tel. 0444372711 - Fax 0444372771 - E-mail: info@coralegnami.it - www.coralegnami.it

A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO SEDI

Altavilla Vicentina, 27.01.2015

Oggetto: Informazioni in merito all'applicazione del Regolamento UE 995/2010 – Regolamento Legno

Gentile Cliente,

come certamente saprà, a partire dal 03 Marzo 2013 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE n° 995 del 20 ottobre 2010 (Regolamento Legno), che introduce obblighi di tracciabilità dei materiali e prodotti derivati dal legno a carico di coloro che importano nell'Unione Europea (definiti OPERATORI ai sensi del Regolamento) e che commercializzano e/o trasformano (definiti impropriamente COMMERCianti) tali prodotti, volti ad impedire l'ingresso nel territorio dell'Unione di merce derivante da legname tagliato illegalmente nei paesi di origine.

Il 25 dicembre 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30/10/2014 nr. 178, che introduce il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Legno, istituisce il Registro degli Operatori e delega al Corpo Forestale dello Stato i controlli relativi.

In allegato trovate una scheda che riassume i principali punti riguardanti il regime sanzionatorio introdotto dal Decreto, che segna di fatto l'inizio dell'operatività del Regolamento Legno in Italia.

Il nostro Gruppo da tempo è sensibile a questi temi ed è impegnato nella promozione e diffusione di pratiche forestali ed industriali di gestione legale e sostenibile, attuando i dovuti controlli sui propri approvvigionamenti.

Siamo convinti che questa norma potrà rappresentare una forma di promozione dei prodotti in legno Made In Italy che utilizzino fonti controllate di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, a discapito di prodotti extra-UE fatti con materiali di dubbia e quindi più economica provenienza.

Vi scriviamo quindi in qualità di OPERATORE per rassicurarvi sul fatto che la nostra azienda ha implementato al proprio interno le necessarie procedure di raccolta delle informazioni, analisi e mitigazione del rischio richieste dal Regolamento, che sono racchiuse in un sistema noto come "Due Diligence" (dovuta diligenza nelle importazioni).

A carico dei nostri clienti, sia rivenditori, sia trasformatori dei prodotti acquistati da noi (definiti COMMERCianti ai sensi del Regolamento Legno), permane il solo OBBLIGO DI TRACCIABILITA' dei propri acquisti e delle proprie vendite. Al momento i soli documenti fiscali (DDT e Fattura di acquisto e DDT e Fattura di Vendita) rappresentano una forma sufficiente di tracciabilità in caso di controlli.

Ad un eventuale verifica, potrete semplicemente indicare il soggetto da cui avete acquistato il legname o i prodotti derivati, presso il quale si troveranno i documenti comprovanti l'implementazione del necessario sistema di Due Diligence e riguardanti l'origine dell'importazione.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, potete contattare i nostri uffici commerciali, che saranno a Vostra completa disposizione.

Cordiali saluti e buon lavoro.


Stefano Corà
Corà Domenico & Figli S.p.A.

Corà Domenico & Figli ~ S.p.A.

INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI E PRODOTTI DERIVATI
Cap. Soc. 30.000.000 Euro i.v. - Cod.Fisc. e P.IVA 02170820241 - R.E.A. 211570 - Reg. Impr. VI nr. 25613
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - Viale Verona, 1 - Tel. 0444372711 - Fax 0444372771 - E-mail: info@coralegnami.it - www.coralegnami.it

ALLEGATO – Decreto Legislativo 30/10/2014 nr. 178 - REGIME DELLE SANZIONI

Si riassume il regime delle sanzioni previste nel caso di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR:

- l'OPERATORE che importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in mancanza di licenza FLEGT è punito con l'ammenda da Euro 2.000 ad Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
- l'OPERATORE che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l'ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
- nei due casi sopra riferiti, se dai fatti deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta anche la confisca del legno e dei prodotti derivati;
- se l'OPERATORE che commercializza legno e prodotti da esso derivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e mantenuto le disposizioni nel sistema di Dovuta Diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro;
- se l'OPERATORE che commercializza legno e prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000;
- il COMMERCIANTE (rivenditore o trasformatore) che non conserva per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150 a Euro 1.500;
- l'OPERATORE che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200.

Gli OPERATORI possono adottare e mantenere aggiornato un proprio sistema di dovuta diligenza, oppure adottare quello di un organismo di controllo (monitoring organization).

È di notevole importanza evidenziare che il Decreto Legislativo prende come riferimento i sistemi di Due Diligence predisposti dagli Organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea per valutare se l'OPERATORE ha esercitato la dovuta diligenza.

La monitoring organization (MO) è un soggetto avente personalità giuridica e sede legale nell'Unione Europea, viene ufficialmente riconosciuto dalla Commissione Europea come tale e deve:

- valutare periodicamente il Sistema di Due Diligence e conferire agli Operatori il diritto di usarlo;
- verificare l'uso corretto del Sistema di Due Diligence da parte di tali Operatori;
- compiere opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il sistema, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.

In Italia opera CONLEGNO, prima monitoring organization italiana riconosciuta in Europa, di cui FEDERLEGNO è promotrice. Le procedure del sistema di due diligence di una monitoring organization devono ritenersi la regola dell'arte di una Due Diligence nel pieno rispetto del Regolamento Legno.

Tutte le informazioni sono disponibili su <https://legnok.conlegno.eu/>

(Fonte FEDERLEGNOARREDO)